



**COMUNE DI BOLOGNA**  
Settore Lavori Pubblici  
U.I. Infrastrutture - U.O. Strade

oggetto intervento:

**INTERVENTI VARI STRADALI PER ATTUAZIONE P.G.T.U.**  
**Istituzione di Zona 30 ed Isole Ambientali**

Cod. Intervento: <b>3891</b>	Codice Regione: <b>AM07-01/4</b>	Tipologia Opere: <b>Opere stradali</b>	Elaborato: <b>Esecutivo</b>
------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------

descrizione intervento:

**Istituzione di Zona 30 e interventi di moderazione del traffico**

firme soggetti responsabili:

**PROGETTAZIONE FUNZIONALE:**  
Settore Mobilità  
U.I. Piani Particolareggiati Esecutivi del Traffico-Piano Sicurezza  
Ing. F.Paveggio - Ing. S.Scarabelli

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:**  
Geom. Fiorenzo Mazzetti

**PROGETTO ESECUTIVO**



FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A.  
Ing. G.Miti - Ing. M.Santarelli - Geom. D.Cinti  
Geom. G.Coliva - P.I. D.Veronesi - Geom. L.Paliotta



**COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A.  
Ing. V.Lucci

titolo elaborato:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CAPO A-B**

n° tavola	Codice Elaborato	Ufficio competente	Codice Edificio/Strada	Tip.Prog.	Tip.Doc.	ID Doc.	Progr.	Rev.	Scala
<b>CAP1</b>			<b>S</b>	<b>C</b>	<b>CAP1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 0</b>	<b>-</b>

Directory di destinazione:

revisione elaborato

N. Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	Visto	Firma	Redazione grafica
0	02/2011	Progetto Esecutivo			



COMUNE DI BOLOGNA  
Settore Lavori Pubblici  
**U.I. Infrastrutture - U.O. Strade**

Oggetto  
Intervento:

**INTERVENTI VARI STRADALI PER ATTUAZIONE P.G.T.U.**  
Istituzione di Zona 30 ed Isole Ambientali

3891

OPERE STRADALI

ESECUTIVO

Firme Soggetti

I PROGETTISTI  
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.  
Ing. Marco Santarelli

IL RESPONSABILE DI PRECEDIMENTO  
Geom. Fiorenzo Mazzetti

Titolo dell'elaborato

CAPO A - PARTE GENERALE  
CAPO B - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

N° Tavola :

N° elaborato

 <b>COMUNE DI BOLOGNA SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

## INDICE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO A - Parte generale	3
Art. A/1 – PREMESSA	3
Art. A/2 - DEFINIZIONI	3
Art. A/3 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	3
Art. A/4 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI	4
Art. A/5 - DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.	4
CAPO B DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	6
Art. B/1 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI	6
Art. B/2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
Art. B/3 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	6
Art. B/4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
Art. B/5 - SUBAPPALTO	10
Art. B/6 - MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	12
Art. B/7 - SPESE	13
Art. B/8 - CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI-PROROGHE-PENALI PER I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE	14
Art. B/9 - PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI - RISERVE	16
Art. B/10 - VARIANTI - NUOVI PREZZI	17
Art. B/10 Bis – REVISIONE DEI PREZZI	18
Art. B/11 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO	19
Art. B/12 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO	21
Art. B/13 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE- COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	21
Art. B/14 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	22
Art. B/15 - CESSIONE DEL CREDITO	23
Art. B/16 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
Art. B/17 - CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE	24
Art. B/18 – DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI	25
B/18.1 Organizzazione di cantiere	25
B/18.2 Rapporti con la stazione appaltante	27
B/18.3 Rapporto con altre Ditte esecutrici	29
B/18.4 Rapporti con le maestranze	29

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.T. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

## CAPO A - Parte generale

### Art. A/1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è redatto in conformità al D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d'appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di Bologna, che dell'opera è la Stazione Appaltante.

Il Capitolato Speciale è composto da:

A-PARTE GENERALE

B-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

C-PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

D-CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE

E-PREZZI

### Art. A/2 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di "Appaltatore" l'impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto; col nome di "Amministrazione" il Comune di Bologna; con "D.L." l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante.

Per "correttivo d'asta" s'intende il ribasso, espresso in percentuale o in importo totale, offerto dall'Appaltatore ed accettato dall'Amministrazione. Il correttivo d'asta è esteso all'intero importo ed a tutti i singoli prezzi elencati per lavori sia a misura sia a corpo, nonché ai noli, ai trasporti ed ai materiali in fornitura, di cui all'elenco al Capo E.

### Art. A/3 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.71 del DPR 554/99 e successive modificazioni, l'Appaltatore dovrà presentare, in fase di gara, una dichiarazione attestante, oltre la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, anche di avere esaminato ed accettare gli elaborati progettuali (compreso il computo metrico), di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate, nonché di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori. Egli dovrà inoltre dichiarare di giudicare i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione dovrà anche contenere l'attestazione di avere effettuato una verifica sulla disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

In modo particolare si ritengono a conoscenza dell'Appaltatore tutti gli oneri, ricompresi nell'importo totale dei lavori, relativi al mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche esistenti (qualunque sia la loro distanza e la natura dei terreni da attraversare) fino alla totale esecuzione dei lavori, al ripristino di tutte le opere eventualmente danneggiate dal passaggio dei mezzi e degli operai, nonché gli oneri relativi agli adempimenti e obblighi previsti nel Piano di sicurezza.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.T. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

#### Art. A/4 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", per quanto vigente;
- b) dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici", per quanto vigente;
- c) dal D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) dal Capitolato Generale vigente per i lavori del Comune di Bologna;
- e) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;
- f) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa comprese quelle del "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici" firmato tra la Prefettura ed il Comune di Bologna in data 30.11.2010 PG.291378 al quale è data applicazione con il Disciplinare operativo approvato con atto del Commissario straordinario PG.82422 del 19.04.2011;
- g) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ( fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08; DPR 302/56; DPR 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; DPR 459/96; art.2087 del Codice Civile; DPR 222/03);
- h) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- i) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;
- j) dalle leggi e dai patti sindacali;
- k) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- l) dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento dei Contratti, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Bologna;
- m) dagli articoli della Legge 20/3/1865 n.2248 all. F sulle opere pubbliche, non espressamente abrogati dall'art.231 del DPR 554/99 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- n) del DM 37 del 14/1/2008 in materia di impianti.
- o) da quanto stabilito dall'Accordo di Programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n°70 del 24.07.2001 e modificato con delibera n°90 del 23.07.2002, e dalle successive precisazioni del Comitato Tecnico, istituito dalla provincia di Bologna, riguardo le Direttive e specifiche tecniche di attuazione
- p) dalla L. 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia."

Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni vigenti.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.T. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

**Art. A/5 - DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.**

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio a Bologna, presso la propria residenza o sede legale in città, oppure presso il Municipio, piazza Maggiore 6, negli altri casi.

L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la D.L.; a tal effetto, deve stabilire in Bologna un luogo centrale di sicuro recapito provvisto di telefono e darne immediata comunicazione alla D.L. stessa.

L'Appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, potrà assolvere gli adempimenti amministrativi derivanti dall'appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura dovrà essere trasmessa all'Amministrazione in originale o in copia autenticata).

E' fatto obbligo all'Appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che la tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone autorizzate a riscuotere le somme dovute in acconto ed a saldo.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione. In difetto di tale notizia, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o al domicilio eletto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con magistero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.T. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

## CAPO B DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

### Art. B/1 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico.

### Art. B/2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Generale vigente per i lavori del Comune di Bologna;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara (per offerte al massimo ribasso) o i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore (per offerte a prezzi unitari);
- gli Elaborati Progettuali, fra cui quelli grafici, il cui elenco è riportato al Capo D del presente Capitolato;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di manutenzione, i disegni dell'area di cantiere, il computo del costo della sicurezza; completano il PSC le eventuali proposte integrative presentate dall'Appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs 81/08, oltre al Piano Operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore di cui ai medesimi articoli;
- DUVRI ( Documento unico valutazione rischi e interferenza), nei casi previsti dall'art. 26 D.Lgs 81/01
- il cronoprogramma del lavoro;

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

### Art. B/3 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

#### Cauzione provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara d'appalto è fissato, come disposto dall'art.75 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, nella misura del 2% dell'importo dei lavori ed è da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgvo 1 settembre 1993 n.385, o fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/2/59 n. 449, o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgvo 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e Programmazione Economica, oppure in contanti o in titoli del debito pubblico da depositare presso la Tesoreria comunale.

La fidejussione, secondo quanto previsto dal comma dall'art.75 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.T. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, attraverso un'esplicita clausola per la quale il fidejussore s'impegna a versare l'importo della fidejussione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

La cauzione provvisoria è correlata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e la cui validità dovrà protrarsi per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e fino alla stipulazione del contratto, verrà restituita all'aggiudicatario al momento della stipulazione dello stesso contratto, con contestuale presentazione della cauzione definitiva.

La stessa cauzione verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, unitamente a tutta la documentazione amministrativa.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art.108 del DPR 554/99, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 del D.LGS. 163/06 comma 6.

Secondo quanto disposto dal comma 7 dall'art.75 del D.LGS. 163/06 e dell'art.40 della D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie Uni Cei En 45000 e Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie Uni En Iso 9000.

### **Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10/6/82 n.348, esclusivamente mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgvo 1 settembre 1993 n.385, o fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/2/59 n. 449.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fidejussione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.113 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, attraverso un'esplicita

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

clausola per la quale il fidejussore s'impegna a versare l'importo della fidejussione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art.108 del DPR 554/99, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.LGS. 163/06.

Secondo quanto disposto dal comma 7 dall'art.40 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie Uni En Iso 9000.

### **Garanzia adempimenti previdenziali-assistenziali-assicurativi dei dipendenti**

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

### **Garanzia pagamento rata di saldo**

L'Appaltatore, prima del pagamento della rata di saldo, dovrà presentare all'Amministrazione una fidejussione di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art.141 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni e dall'art.102 del DPR 554/99.

La fidejussione dovrà avere le stesse caratteristiche riportate ai punti precedenti.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art.108 del DPR 554/99, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.T. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.LGS. 163/06.

### **Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)**

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa "All risks", specifica per l'appalto, che tenga indenne l'Amministrazione appaltante dai rischi di danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti, che potrebbero verificarsi nel corso d'esecuzione dei lavori, e che copra anche la responsabilità civile per danni verso terzi.

La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dall'Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori. La copertura assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori, dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i massimali si rimanda al Capo D.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve comportare l'inefficacia della garanzia (vedi art.103 comma 5 del DPR 554/99).

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art.108 del DPR 554/99, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.LGS. 163/06.

### **Polizza assicurativa per il periodo di garanzia**

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, l'Appaltatore è tenuto a presentare una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art.108 del DPR 554/99, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.LGS. 163/06.

### **Polizza assicurativa indennitaria decennale**

Per i lavori di cui all'art. 129 comma 2 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 di DSP, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione non appena da questa richiesto, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi o autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza è riportato al Capo D.

La polizza indennitaria decennale dovrà coprire inoltre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per lo stesso periodo, con un massimale riportato al Capo D e comunque non inferiore a 4.000.000 di euro.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.T. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza indennitaria decennale completa di responsabilità civile verso terzi, come sopra riportato.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.37 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, e secondo quanto disposto dall'art.108 del DPR 554/99, le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.LGS. 163/06.

#### Art. B/4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.71 del DPR 554/99 e successive modificazioni, non si potrà procedere alla stipula del contratto in assenza del verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice che dia atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La firma del contratto d'appalto dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto dall'art 11 del D.Lgs. 163/06.

A tal fine la documentazione necessaria alla stipula del contratto dovrà pervenire entro 20 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione; qualora l'appaltatore non provveda all'inoltro della documentazione richiesta, ovvero non si presenti entro i termini stabiliti, verrà diffidato a procedere entro un termine perentorio.

Qualora l'impresa aggiudicataria non si presenti entro il termine della diffida di cui sopra, decadrà dall'aggiudicazione e l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- Composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 187/91;
- Modulo GAP;
- Documentazione antimafia, GAP e composizione societaria nel caso l'Appaltatore risulti un consorzio ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art.34 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni;
- Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all'Art.B/6;
- Dichiarazione attestante che nel Consorzio esistono / non esistono imprese associate detenenti una partecipazione superiore al 10%, ovvero imprese associate per conto delle quali il Consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all'Art.B/3;
- Documentazione Antimafia in relazione all'importo contrattuale ed a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- Documento unico di regolarità contributiva. (DURC).

Ad avvenuta stipulazione, l'Amministrazione provvederà alla registrazione dell'atto presso il competente ufficio delle entrate di Bologna, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

## Art. B/5 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni.

In ordine alla normativa antimafia è applicato altresì il "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici" firmato tra la Prefettura ed il Comune di Bologna in data 30.11.2010 PG.291378 al quale è data applicazione con il Disciplinare operativo approvato con atto del Commissario straordinario PG.82422 del 19.04.2011 che estende il controllo antimafia, nella tipologia delle informazioni di cui all'art.10 del D.P.R.n.252/1998, anche a tutti subcontratti (subappalti) pari o superiori ad Euro 50.000,00 e per tutti i subappalti o comunicazioni (subaffidamenti non soggetti ad autorizzazione) di "attività sensibili" (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 d.lvo 12.04.2006 n.163; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere) di qualsiasi importo.

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con riferimento alle lavorazioni elencate al Capo D ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
2. che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
3. che, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla legge; è fatto obbligo inoltre agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni.

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto, giuste le precisazioni di cui al comma 9 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere subappaltate, ad eccezione delle tipologie di cui all'art.72 comma 4 lettere c), d), l) del 554/99 e successive modificazioni.

L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art.21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all'affidatario del cottimo. E' data altresì all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'impresa ha l'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, così come previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

stazione appaltante, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, nel caso di utilizzazione di subappalto, di noli a caldo o di contratti simili, ha l'obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto alla loro conformità alle norme di legge.

L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'Amministrazione Comunale (Settore Amministrativo Lavori e Opere Pubbliche) apposita domanda corredata dalle seguenti dichiarazioni e certificazioni, rese ai sensi della vigente normativa:

- lavorazione oggetto del subappalto e relativo importo;
- che l'impresa affidataria del subappalto sia qualificata ai sensi del DPR 25 gennaio 2000 n.34, per categorie corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo ovvero, se appartenente ad uno Stato membro della U.E., sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa dello Stato di appartenenza in materia di qualificazione delle imprese. In presenza di impianti di cui al DM 37 del 14/1/2008, una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima;
- che l'impresa aggiudicataria praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%;
- la sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento a norma dell'art.2359 del Codice Civile (società controllate e società collegate) con l'impresa affidataria del subappalto;
- documentazione necessaria per la richiesta di informazioni al Prefetto competente, per importi superiori al limite previsto dalla vigente normativa;

#### Art. B/6 - MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs. 81 del 9/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art 89 del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare all'Amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione;
- b) un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione.

Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.

Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.

#### Art. B/7 - SPESE

##### Sono a carico dell'Appaltatore:

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n.604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. B/3 e D/6.
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Tutti gli oneri accessori per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione (da prevedersi anche in corso d'opera nei casi previsti dal comma 7 dell'art.141 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni), quali prove di carico, prove sulle strutture, carotaggi, saggi, accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, mano d'opera, ecc., e più in generale quant'altro ordinato dalla D.L. o riportato dall'art.37 comma 2 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici".
- Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che si rendessero necessari, così come individuato dall'atto dirigenziale del Comune di Bologna del 08/05/97 P.G. 58860/97.
- Le spese per gli eventuali sezionamenti delle linee A.T.C., quando i lavori interferiscono con queste.
- Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.
- Il pagamento del bollettino, qualora necessari, per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'agibilità da parte dell'AUSL.
- La corresponsione, qualora necessari, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale <b>Capo B:</b> disposizioni amministrative	

- Il pagamento all' ISPEL del bollettino per l'omologazione degli impianti termici, a norma del DPR del 01.12.1975, per potenzialità superiori a 35 KW.
- Le eventuali anticipazioni contrattuali da versare agli enti esercenti (Enel, Hera, ecc.) al fine di attivare le relative utenze; sono compresi anche gli oneri per gli allacciamenti che si rendessero necessari in fase di collaudo degli impianti.
- Le spese, se necessario, per l'accatastamento dell'opera oggetto dell'intervento, comprendenti tutte le procedure inerenti l'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura Docfa, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Il tipo mappale deve essere predisposto con anticipo rispetto alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita in pianta, la sagoma dell'edificio e il perimetro costituente il lotto edificato; l'accatastamento deve avvenire comunque entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti " abitabili o servibili all'uso". Ad accatastamento avvenuto, la consegna all'Amministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso dell'Amministrazione.
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgvo 152/2006 e s.m..
- Le spese per la derattizzazione, prima dell'apertura del cantiere (con successivo controllo in corso d'opera), di aree esterne, scantinati, fognature, edifici oggetto d'intervento; la derattizzazione deve essere condotta da ditte specializzate sulla base di un piano di derattizzazione.
- Le spese per la bonifica di locali oggetto d'intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.
- Le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia più di 10 dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.36-bis della L. 4/08/2006 n° 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."). L'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri.
- Le spese relative a quant'altro previsto dall'Art.B/18 del presente capitolato.

#### **Sono a carico dell'Amministrazione:**

- L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.
- Le spese e tasse per eventuale occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. B/8 - CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI-PROROGHE-PENALI PER I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE**

La consegna dei lavori viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine stabilito, comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la D.L. fisserà una nuova data, rimanendo la decorrenza del termine contrattuale quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

termine assegnato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori appena noti i risultati di gara e quindi prima della stipula del regolare contratto, la D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge", previa consegna all'Amministrazione da parte dell'Appaltatore della polizza assicurativa CAR di cui agli Artt.B/3 e D/6, del Piano Operativo di Sicurezza, fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere. Prima della consegna dei lavori dovrà inoltre essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore; nelle more del ricevimento del DURC, l'Amministrazione potrà disporre la consegna sotto le riserve di legge sulla base di un'autodichiarazione dell'Appaltatore attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Casse Mutue Edili.

In casi particolari, la consegna dei lavori potrà avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l'Appaltatore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'Appaltatore è tenuto, in questo caso, a redigere un programma di esecuzione dei lavori relativo alle aree o immobili disponibili.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici, deve trasmettere all'Amministrazione la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici, oltre a trasmettere periodicamente (con la frequenza richiesta dalla D.L.) copia dei relativi versamenti.

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Capo D, si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.

Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC cui si rinvia.

E' altresì contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi e di competenza dell'Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera, i disegni di as built, la domanda e il pagamento dei bollettini all'ISPESL, e tutto quanto di volta in volta previsto nell'appalto nel rispetto delle leggi in vigore anche se non espressamente indicate.

La ultimazione dei lavori di appalto è subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e all'ottenimento da parte dell'impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera finita a regola d'arte. La redazione del relativo verbale di ultimazione avviene a seguito dell'accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della D.LGS..

Di conseguenza non sono giustificare richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari o contemplate fra gli oneri dell'appaltatore.

Con la dizione "giorni-consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla D.L..

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito "verbale" redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, in seguito a richiesta scritta e motivata dell'impresa (art.26 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici").

Il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. o dal Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze che impediscano temporaneamente l'esecuzione dei lavori, quali cause di forza maggiore, eccezionali condizioni meteorologiche, difficoltà imprevedute di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, esigenze di pubblico interesse o di necessità; tali sospensioni comportano l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione ordinata.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate, nel rispetto dell'art.117 del DPR554/99 e successive modificazioni nonché dell'art.22 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", le penali indicate esplicitamente al Capo D, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto le penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Con riferimento all'art.23 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", in casi particolari, che rendano particolarmente apprezzabile l'interesse ad anticipare la consegna dei lavori rispetto al termine previsto contrattualmente, l'Amministrazione può prevedere il riconoscimento di un premio all'Appaltatore per ogni giorno di anticipo, determinato secondo gli stessi criteri e nella stessa misura stabiliti per le penali di cui sopra (vedi Capo D).

#### Art. B/9 - PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI - RISERVE

L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art.B/6, dovrà presentare all'Amministrazione un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, completo dell'indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento alle scadenze temporali contrattualmente previste. Altresì è tenuto a considerare all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto all'interno del Cronoprogramma facente parte integrante del Contratto.

Tale programma, a cui l'Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L. entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

La D.L. si riserva facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni. Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità.

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.

Per ogni sospensione la D.L. dovrà motivarne le ragioni e l'imputabilità in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Appaltatore e da questo sottoscritto. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.

Per tutta la durata della sospensione l'impresa è tenuta alla custodia del cantiere; l'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a quanto riportato agli artt.24 e 25 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici".

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Le eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere formulate ed iscritte negli atti secondo quanto disposto dall'art.31 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici" oltre che dall'art.165 del DPR 554/99 e successive modificazioni.

## Art. B/10 - VARIANTI - NUOVI PREZZI

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art.132 del D.Lgs. 163/06 comma 1 e successive modificazioni; tali varianti sono disposte dalla D.L. e preventivamente approvate dall'Amministrazione.

Per le sole ipotesi sopra richiamate, l'Amministrazione, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare all'Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto; l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'applicazione dell'art.134 comma 6 e dell'art.136 (nuovi prezzi) del DPR 554/99 e successive modificazioni, senza pretendere alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

L'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale e nel limite di un quinto dello stesso importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo d'indennizzo

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta autonomamente dall'Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della D.L..

Nei casi d'assoluta urgenza, l'Appaltatore dovrà sollecitamente prestarsi alle richieste anche verbali della D.L.; in questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando all'Appaltatore le spese già sostenute all'atto della sospensione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L.. per risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, e l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirle, le varianti in aumento od in diminuzione ordinate dalla D.L. e finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali alla natura dell'opera appaltata e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall'art.10 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", oltre che dall'art.134 del DPR 554/99 e successive modificazioni.

L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative (ai sensi dell'art.25 comma 3 secondo periodo della Legge) che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, con le modalità e nei termini previsti dall'art.11 D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

In conseguenza di eventuali varianti o dell'applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell'opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati all'Amministrazione, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione della D.L..

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; quando sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto od impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'art.136 del DPR 554/99 e successive modificazioni, si valutano desumendoli dallo stesso elenco prezzi contrattuale, oppure raggugliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto, oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore ed approvati secondo quanto disposto dall'art.136 del DPR 554/99 e successive modificazioni.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal DPR554/99 e successive modificazioni, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

#### Art. B/10 Bis – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art.133, comma 2 del D.LGS. 163/06, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

In deroga a quanto sopra, il comma 4 dell'art.133 del D.LGS. 163/06 e ss.mm. stabilisce che, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse individuate dall'Amministrazione, come previsto dal comma 7 dell'art.133 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.

Tali compensazioni saranno determinate applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al sopracitato decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le modalità di prestazione delle richieste di compensazione (a cura dell'appaltatore) nonché di verifica della documentazione presentata (a cura del Direttore Lavori e del Responsabile di Procedimento) sono stabilite dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 871 del 4/8/2005.

Come disposto dalla citata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 871 del 4/8/2005, qualora il citato decreto di cui al comma 4-quater accerti variazioni in diminuzione dei prezzi dei materiali da costruzione, entro 90 giorni dalla emanazione dello stesso l'Amministrazione effettuerà d'ufficio i relativi conteggi e con apposito provvedimento il Responsabile di Procedimento procederà agli eventuali recuperi.

Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'art. 42 del [DPR 21 dicembre 1999 n. 554](#), un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non verranno applicate le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

#### Art. B/11 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società Poste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, con l'indicazione del codice unico di progetto CUP

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

Gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione.

Analoghi obblighi sono in capo ai subappaltatori ed ai subcontraenti della filiera delle Imprese interessate ai lavori, come disposto dal comma 7 del citato articolo.

L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto per i lavori regolarmente eseguiti come previsto al Capo D Art. D/7 del presente capitolato.

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato all'Art. B/3. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono disciplinati dall'art.29 del D.M.19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici",

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale, fermo restando la possibilità di valersi della cauzione definitiva come previsto dall'art.101 del DPR 554/99 e successive modificazioni, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'Art.B/16 e ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

Secondo quanto previsto dall'art.13 del D.M.19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore che, pur invitato per iscritto non adempia nei termini prescritti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai dipendenti, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, l'Amministrazione disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Le opere di cui alle singole voci di elenco dei prezzi, siano esse ad es. opere edili od impiantistiche, sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dalla DL e ultimate a regola d'arte.

Fanno parte integrante del prezzo di cui al capo E, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate; ciascuna singola lavorazione di cui all'elenco descrittivo dei prezzi unitari, è da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda il tempo utile e l'accertamento della ultimazione dei lavori si rinvia al dettaglio di cui al capo B/8.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento dei lavori, viene rilasciato l'ultimo acconto, tenuto conto del correttivo d'asta e delle ritenute stabilite.

Il conto finale sarà accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all'esecuzione dei lavori stessi, con allegata la documentazione prevista dall'art.173 del DPR 554/99 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dall'invito.

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art.149 del DPR 554/99 e successive modificazioni.

Nel caso l'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo avverrà nei termini previsti dall'art.29 del D.M.19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", fermo restando le verifiche previste dal D.M. 40 del 18/01/2008 di attuazione dell'art. 48bis del DPR 602/73, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, previa presentazione all'Amministrazione di una fidejussione, come indicato all'Art.B/3, di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art.141 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni e dall'art.102 del DPR 554/99.

Inoltre, solamente per lavori di cui all'art.129 comma 2 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, la liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione di una polizza indennitaria decennale completa di responsabilità civile verso terzi, come indicato agli Artt. B/3 e D/6.

Qualora l'opera sia finanziata mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai fini della corresponsione all'impresa appaltatrice degli interessi di ritardato pagamenti non verrà computato il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale.

#### Art. B/12 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

Per quanto riguarda eventuali ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa per cause riconducibili a responsabilità dell'Amministrazione, si applica quanto disposto dall'art.116 del DPR 554/99 e successive modificazioni, quanto disposto dall'art.133 del D.LGS. 163/06, oltre che dall'art.30 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici".

#### Art. B/13 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE- COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio / regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, l'Amministrazione ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione.

Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Il collaudo / regolare esecuzione viene effettuato nei termini fissati al Capo D, termini che vengono valutati dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e secondo quanto stabilito dall'art.141 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni.

Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui all'art.199 DPR 554/99 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione; l'Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate.

Si procederà al collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal comma 7 dell'art.141 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni e dall'art.187 del DPR 554/99. Il collaudatore in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, dovrà in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento. Nel caso che l'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Appaltatore.

Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei lavori riportati nei documenti contabili.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale <b>Capo B:</b> disposizioni amministrative	

Nel caso che l'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L. dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori l'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora necessari, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'Amministrazione all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall'art.200 del DPR 554/99 e successive modificazioni.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

#### Art. B/14 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), con riferimento a quanto disposto dall'art.20 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

I compensi dell'Appaltatore per tali danni verranno valutati ai sensi dell'art. 20 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici".

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

#### Art. B/15 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art.117 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, l'Appaltatore può cedere il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti da impresa.

La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

#### Art. B/16 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 122 del DPR 554/99 e successive modificazioni, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.

L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto nel caso in cui non vengano osservati gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/10, ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori, secondo le modalità e con le procedure previste dall'art.119 del DPR 554 e successive modificazioni e, tra l'altro, nei seguenti casi:

Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate.

Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere.

Mancato adempimento degli obblighi contrattuali - previdenziali – assistenziali – assicurativi nei confronti dei lavoratori.

Subappalto non autorizzato.

Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

Revoca dell'attestazione di qualificazione.

Quando sia intervenuta, nei confronti dell'Appaltatore, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n.1423 ed agli artt. 2 e ss. della Legge 575/65, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori.

Come prescritto nella clausola n.5 "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici" firmato tra la Prefettura ed il Comune di Bologna in data 30.11.2010 PG.291378, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, la risoluzione del contratto è immediata ed automatica

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento dei danni causati all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio dei lavori appaltati, o da oneri per ritardata usabilità, interessi passivi, ecc., da valutarsi in sede di liquidazione finale.

## Art. B/17 - CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dei lavori e conformemente all'art.137 del DPR 554/99 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, la D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

In funzione di quanto disposto dall'art.240 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, in caso di controversie che comportino riserve sui documenti contabili in conseguenza delle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale (in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale), il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se già nominato e sentito l'Appaltatore sulle condizioni e termini di un eventuale accordo, formula all'Amministrazione una proposta motivata di soluzione bonaria, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

Le riserve dell'Appaltatore, che in ragione del valore e del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dall'art.240 del D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione nei termini e nei modi fissati dall'art. 32 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici".

L'Amministrazione si riserva comunque, in ogni momento, anche nei casi non previsti dal D.LGS. 163/06 e successive modificazioni, di proporre all'Appaltatore la definizione mediante accordo bonario delle controversie insorte riguardo a riserve.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Bologna.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

## Art. B/18 – DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI

Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:

### B/18.1 Organizzazione di cantiere

- 1) L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio / regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Appaltatore o di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte aggiudicatrici di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto;
- 2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all'Amministrazione a lavori finiti;
- 3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, in possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L.. Il Direttore del cantiere, che dovrà garantire un'assidua presenza in cantiere, assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, degli approvvigionamenti e degli ordini di materiali e forniture afferenti alle lavorazioni appaltate, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Tutte le comunicazioni che l'Amministrazione trasmetterà al Direttore del Cantiere si intendono come portate a conoscenza dell'Impresa. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore;
- 4) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
- 5) L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione dei ponteggi, l'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti;
- 6) L'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. I residui derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese dell'appaltatore, agli appositi impianti per il loro recupero, secondo le "Direttive e specifiche tecniche di attuazione" a corredo dell'Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna, di cui all'art. A/4 del presente Capitolato Speciale, e secondo le specifiche indicazioni della D.L. Sono esclusi dall'avvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi di cui al D.lgs.n.22 del 05.02.1997 art.7 capo 4, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati;
- 7) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
- 8) L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

data del collaudo provvisorio / regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse;

9) Le prove, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche di qualsiasi genere, ordinate dalla D.L. per accertare la qualità e la resistenza dei terreni, dei materiali e dei componenti interessanti l'esecuzione delle opere appaltate, nonché la capacità portante delle strutture costruite. L'appaltatore, a propria cura e spesa, è tenuto a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, ivi comprese le prove di carico sulle strutture eseguite (solai, falde, rampe di scale, travi capriate, pile, ecc) e quanto altro ritenuto necessario a insindacabile giudizio della DL o del collaudatore, a motivo di controllo. Salvo il caso di non corretta esecuzione della prova di carico, per difetto di assistenza o di mezzi da parte dell'appaltatore (il che comporta la ripetizione della prova stessa) si ritiene sufficiente una prova per ogni tipo di struttura che presenti la opportunità della verifica, a giudizio della DL o del Collaudatore. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Tali verifiche non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti o difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, e non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore;

10) La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhiali, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;

11) L'esecuzione di tutte le opere provvisorie e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico;

12) L'esecuzione delle opere provvisorie necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;

13) Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere;

14) Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);

15) La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla D.L. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;

16) La fornitura e l'esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione dalla D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L., l'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m.3,00x2,00 rappresentante l'opera finita.

In caso di lavori su strade comunali, dovranno essere inoltre apposti gli appositi cartelli del tipo approvato con la Determinazione Dirigenziale Comunale P.G. n.205689/2003. Il modello approvato dal Comune dovrà essere stampato in formato A3 verticale, ossia 297x420 mm, con stampante a colori o comunque su fondo giallo, e dovrà essere applicato con le seguenti modalità: dovrà essere apposto un cartello per ognuna delle testate del cantiere e inoltre almeno un cartello ogni 20 m. lungo il lato longitudinale del cantiere stesso. In alternativa al modello predisposto dal Comune di Bologna, per cantieri di durata superiore a 7 giorni, potrà essere utilizzato il modello di cui all'art. 30 del DPR 495/92 (fig. II.382).

I cartelli di cui sopra potranno essere apposti solo in seguito all'ottenimento dell'atto autorizzativo all'effettuazione dei lavori su strada comunale.

17) L'eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica della D.L.;

18) L'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello a quello adottato dal Comune di Bologna, in numero e collocazione a scelta della D.L.. Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con la D.L.;

19) La pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;

20) La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;

21) La consegna all'Amministrazione ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura (indicati per quantità e qualità dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.

22) La derattizzazione dell'area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d'intervento e la bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e disinfezione contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate.

## B/18.2 Rapporti con la stazione appaltante

1) Predisporre, per i componenti l'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere a loro disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.);

2) L'organizzazione e le spese per le prove di carico relative al collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a. precompresso, in acciaio o in muratura). Sono inoltre a carico dell'impresa gli oneri e le spese relativi all'elaborazione dei calcoli di classificazione, secondo le norme militari STANAG2021, dei ponti stradali (viadotti, sottovia, cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, ecc.) di luce maggiore di m. 4.;

3) In presenza di impianti, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione di conformità dell'impianto dopo il collaudo dello stesso;

4) La fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione della D.L., ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori;

5) L'eventuale uso anticipato, a richiesta della D.L., dei locali già costruiti prima del termine fissato per l'ultimazione, senza che l'Appaltatore abbia per questo diritto a speciali compensi, fatta salva la facoltà dello stesso di richiedere una constatazione dello stato dei lavori, a garanzia di eventuali danni che possano per questo derivargli;

6) L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L.. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d'opera in cantiere; L'impresa appaltatrice come le imprese esecutrici (anche con noli a caldo), hanno l'obbligo di tenere in cantiere copia del libro matricola e del registro delle presenze, vidimati e aggiornati, riferiti al cantiere in oggetto. L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché la Stazione Appaltante possa svolgere le funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

periodici controlli anche senza preavviso. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa è obbligata a trasmettere al Responsabile Unico del procedimento che riveste altresì il ruolo di Responsabile dei lavori, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddetti obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d'appalto.

Il personale occupato nel cantiere edile sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto dall'art.36-bis della Legge n° 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;

7) La comunicazione all'Amministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel cantiere;

8) La fornitura all'Amministrazione di una planimetria aggiornata "as built" in scala 1:100, o 1:200, o 1:500, secondo le dimensioni dell'opera, completa della destinazione d'uso dei locali e del sovraccarico dei solai ammesso (in caso di realizzazioni strutturali), oltre che di un disegno aggiornato "as built" di tutti gli impianti realizzati;

9) L'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all'Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L'Appaltatore, che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti all'Amministrazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla D.L.;

10) La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell'Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;

11) L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa.

12) La consegna da parte dell'installatore della dichiarazione di conformità - equivalente ai sensi del DPR n. 462/2001 all'omologazione dell'impianto - degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati necessari per la trasmissione all'ISPESL e all'Azienda USL della dichiarazione di conformità medesima.

13) La presentazione all'ISPESL della pratica per l'omologazione di apparecchi ed impianti a pressione, di potenzialità superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei Lavori e secondo l'iter vigente all'interno del Settore LL.PP.. Ai sensi del DM. 01.12.1975, relativamente agli impianti a pressione, è la Ditta Installatrice giuridicamente responsabile dell'ottenimento dell'omologazione; pertanto qualora l'Installatore non coincida con l'Appaltatore, quest'ultimo, in qualità di titolare del contratto, resta garante nei riguardi della Stazione Appaltante.

14) In caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme elevatrici per disabili, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione CE dell'installatore di conformità di cui all'art. 6 comma 5 del DPR n. 162/99, necessaria per la comunicazione di installazione e per l'assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro onere necessario per consentire l'utilizzo dell'impianto.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> <b>SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale amministrative	<b>Capo B:</b> disposizioni

15) La consegna all'Amministrazione di tutte le documentazioni, certificazioni, conformità previste per legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di Tecnico abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei VV.FF. necessari per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto.

16) La consegna all'Amministrazione di tutto quanto previsto per legge e capitolato, per l'ottenimento del Certificato di Agibilità, ivi compresa la dichiarazione attestante l'esecuzione delle opere strutturali e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in esso contenuti.

17) La trasmissione all'Amministrazione di ogni altra certificazione necessaria per la conformità edilizia dell'opera realizzata.

18) Consegna alla D.L. di campionatura dei materiale con ampio anticipo sulla posa.

19) Consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione di corretta posa.

### B/18.3 Rapporto con altre Ditte esecutrici

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1) Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l'accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;

2) Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.

### B/18.4 Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione;

2) L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;

3) L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					

 <b>COMUNE DI BOLOGNA SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPO A-B	
	<b>Capo A:</b> Parte generale <b>Capo B:</b> disposizioni amministrative	

ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell'Art.B/7 del presente capitolato, é stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" del Capo E, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

Comune		Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna		U.I. Qualità e coordinamento tecnico	Settore Gare		
Rev.	Data rev.	Firma	Firma		Redazione Doc.
17	06/07/2011			Modifiche relative al Protocollo di Intesa PG. 291378/2010	
16	08/10/2010			Modifiche relative a L. 136/10	
15	23/12/2008			Modifiche B/2; B/7; B/13; B/18	
Collocazione Documento					